

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 agosto 1991.

**Commercializzazione e impiego in Italia dei materiali destinati all'edilizia legalmente riconosciuti in uno dei Paesi CEE sulla base delle norme di reazione al fuoco.**

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;

Vista la circolare del Ministero dell'interno del 17 maggio 1980, n. 12, avente per oggetto la reazione al fuoco dei materiali impiegati nell'edilizia - specifiche e modalità di prova e classificazione;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1984 concernente la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;

Ritenuta la necessità di stabilire una disciplina specifica per i materiali legalmente riconosciuti nei Paesi della Comunità economica europea per le finalità di cui al citato decreto ministeriale 26 giugno 1984;

Decreta:

*Articolo unico*

1. I materiali legalmente omologati in uno dei Paesi della Comunità economica europea sulla base delle norme di reazione al fuoco armonizzate o di quelle straniere riconosciute equivalenti, possono essere commercializzati in Italia per essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal decreto del 26 giugno 1984.

2. Per le finalità di cui al comma 1 dovrà essere presentata apposita istanza diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi.

3. L'istanza di cui al precedente comma dovrà essere corredata della documentazione necessaria alla identificazione del materiale e dei relativi certificati di prova rilasciati da laboratori riconosciuti dalle competenti autorità dello Stato membro.

Roma, 5 agosto 1991

*Il Ministro:* SCOTTI

## MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI

SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato per l'Organizzazione Centrale e Periferica

## Circolare N. 27 MI.SA (91) 16

Prot. N. 16110/4109

Roma, 7 ottobre 1991

AL Sig. Comandante delle Scuole  
Antincendi

00178 CAPANNELLE (RM)

Al Sig. Direttore del Centro Studi  
ed Esperienze

00178 CAPANNELLE (RM)

Ai Sigg. Ispettori Regionali ed In-  
terregionali Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Ai Sigg. Ispettori Aeroportuali e  
Portuali dei Servizi Antincendi

LORO SEDI

Ai Sigg. Comandanti Provinciali  
dei Vigili del Fuoco

LORO SEDI

Al Sig. Direttore del Centro Polifun-  
zionale

00010 MONTELIBRETTI (RM)

e, p.c.: Ai Sigg. Prefetti della Repubblica  
LORO SEDI

Al Sig. Commissario del Governo  
per la Provincia di Trento

38100 TRENTO

Al Sig. Commissario del Governo  
per la Provincia di Bolzano

39100 BOLZANO

Al Sig. Presidente della Giunta Re-  
gionale della Valle d'Aosta

11100 AOSTA

OGGETTO: **Vigilanza e Prevenzione Incendi.**

Tra i compiti istituzionali che deve svolgere il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, sono comprese la vigilanza e la prevenzione incendi regolamentate dalle leggi n. 469/1961 e 966/1965 dal D.P.R. n. 577/1982 e dalla legge n. 818/1984, nonché dalle successive modificazioni.

L'art. 65 del D.P.R. 4 agosto 1990, n. 335, concernente il «Fondo per il miglioramento dei servizi», contempla oggi la possibilità di compensare i dipendenti che partecipano alla realizzazione dei servizi di prevenzione e vigilanza con prestazioni rese fuori degli orari di lavoro ordinari, straordinari e di turnazione.